



COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO
Piazza Saffi, 8 – 47121 FORLÌ
IL DIRIGENTE

In conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che, nel mese di maggio 2023, hanno provocato il totale allagamento ed il danneggiamento dell'Archivio Generale del Comune di Forlì, **si rendono note le seguenti indicazioni in merito ai criteri per l'accertamento dello "stato legittimo" degli immobili, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e L.R. 30 luglio 2013, n. 15:

Stato legittimo.

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-*bis*, comma 4, della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, qualora sussista un principio di prova dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo (in caso di Permesso di costruire) ovvero della sua presentazione (in caso di SCIA e CILA) e, tuttavia, non sia disponibile copia per cause di forza maggiore derivate dagli eventi alluvionali indicati in premessa, lo stato legittimo è quello desumibile, per consistenza e destinazione d'uso:

a) dalla planimetria catastale di primo impianto o conseguente all'obbligo di accatastamento dei fabbricati rurali al catasto urbano di cui al D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2021) ovvero da quella conseguente all'ultimo titolo edilizio, antecedente gli eventi calamitosi;

b) o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, tra cui a titolo meramente esemplificativo si possono annoverare: registri speciali del Comune, la comunicazione del parere della commissione edilizia, rogiti e altri atti negoziali, estratti degli archivi e registri degli studi professionali che hanno curato la pratica edilizia, ecc.;

c) o da apposita attestazione presentata dal tecnico abilitato che ha curato la presentazione della pratica edilizia, il quale dichiara sotto la propria responsabilità, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che gli elaborati forniti corrispondono a quelli, presenti presso il proprio archivio, che erano stati allegati al titolo edilizio anche ad esito delle richieste di integrazioni e modifiche da parte dell'amministrazione comunale.

2. Il principio di prova è costituito di norma dall'elenco dei titoli edilizi relativi all'edificio o U.I. desumibile dalla documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. Presupposto per l'applicabilità delle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), è l'indisponibilità di copia dei precedenti edilizi rilasciati dall'Amministrazione comunale presso il privato richiedente, che dovrà attestare sotto la sua responsabilità, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. La documentazione di cui al comma 1 è integrata dalla attestazione delle tolleranze costruttive edell'avvenuto pagamento di sanzioni pecuniarie per la regolarizzazione di difformità relative all'edificio o unità immobiliare. Anche il pagamento di dette sanzioni pecuniarie può essere dimostrato con le modalità di cui alla precedente lettera b) del comma 1.

Tolleranze.

Nei casi di cui all'articolo 2, lettere a) e b), costituiscono tolleranze costruttive di cui all'art. 19-bis, comma 1 *bis*, L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 anche le modeste differenze riscontrabili tra lo stato di fatto e gli elaborati catastali e le altre documentazioni probanti, dovute ad errori materiali di rappresentazione, nonché le difformità che attengano ad un diverso posizionamento di tramezzature, ad una diversa ubicazione e dimensionamento delle aperture esterne e ad uno scostamento nelle indicazioni delle dimensioni o delle altezze dei vani.

Il Dirigente del Servizio
Edilizia e Sviluppo Economico
Arch. Massimo Visani
firmato digitalmente